

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente l'assegnazione di indennità di carovita ai dipendenti dello
Stato, ai docenti elementari, alle maestre delle case dei bambini
e ai pensionati statali

(del 2 maggio 1952)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Le indennità di rincaro versate finora ai dipendenti dello Stato, ai docenti e ai pensionati sono regolate dai decreti legislativi 29 novembre 1948 e 24 febbraio 1949.

L'indennità importa attualmente:

- a) per gli attivi: il 35 % dello stipendio normale più l'indennità supplementare di Fr. 1.100.— per i coniugati, Fr. 1.000.— per i celibi con obblighi e Fr. 900.— per i celibi senza obblighi, più un supplemento di Fr. 120.— per ogni figlio di età inferiore ai 18 anni. L'indennità non può essere inferiore al 50 % dello stipendio per gli ammogliati e al 45 % per le donne sposate, per i celibi e per le nubili, più la differenza iniziale di Fr. 100.— per quelli aventi obblighi di assistenza;
- b) per i pensionati: un'indennità base da Fr. 450.— a Fr. 700.— calcolata sulla pensione percepita aumentata degli eventuali redditi, compresi quelli della sostanza di proprietà del pensionato, più un'indennità familiare di Fr. 200.— per i coniugati e un supplemento di Fr. 150.— per i figli di età inferiore ai 18 anni e per quelli d'età superiore ritenuti invalidi.

Su istanza del Fronte Unico dei dipendenti statali e considerato l'aumento del costo della vita intervenuto nel frattempo (quota 168,8 nell'ottobre 1951), le indennità sono state aumentate per il 1951, con un versamento unico una volta tanto:

- a) del 5 % dello stipendio normale, ritenuto un minimo di Fr. 240.— e un massimo di Fr. 480.— per il personale attivo;
- b) di Fr. 150.— fissi per tutti i pensionati prima del 1948 e, per la prima volta, anche per quelli messi in pensione sotto il nuovo regime delle Casse pensioni.

A quell'epoca l'indice del costo della vita era a quota 163; da allora è salito fino a toccare, a fine marzo anno corrente, il 170,8 %.

RICHIESTE DELLE ASSOCIAZIONI DEL PERSONALE

Già nelle istanze tendenti ad ottenere il versamento di un supplemento per l'anno 1951, presentate dal Fronte Unico, erano state formulate le richieste di compensare integralmente il rincaro per tutti i dipendenti e di maggiorare gli stipendi delle classi inferiori, ritenuti, questi ultimi, insufficienti ai bisogni della vita.

Con istanze successive il Fronte Unico ha presentato le seguenti richieste:

- a) di portare l'indennità principale al 40 % dello stipendio, più un'indennità supplementare unica di Fr. 2.000.—, con un aumento minimo dello stipendio del 70 %;

- b) di estendere l'aumento del 70 % alle indennità speciali e ai compensi e supplementi previsti dagli organici;
- c) d'introdurre un'indennità familiare di Fr. 360.— per tutti i coniugati;
- d) di accordare l'indennità per i figli fino all'età di 20 anni;
- e) di aumentare le indennità di rincaro agli impiegati e ai docenti di sesso femminile in modo che il loro guadagno complessivo (stipendio più indennità di rincaro) raggiunga il 90 % di quello degli uomini iscritti nella medesima categoria.

D'altra parte, la Commissione dei funzionari e dei docenti delle classi superiori dell'organico, sorta per tutelare gli interessi dei suoi aderenti, con istanza del 4 febbraio 1952, ha chiesto che il carovita per il 1952 sia concesso in misura da compensare totalmente il rincaro del costo della vita, del 71 % circa.

Nell'istanza è detto che la Commissione è fermamente decisa a sostenere integralmente questa rivendicazione che non farebbe che riparare tardivamente l'ingiusto sacrificio che da anni i funzionari delle classi alte sopportano e che tale sacrificio contrasta con i criteri esposti dalla Commissione della Gestione nel suo rapporto del 16 maggio 1946 sul nuovo organico cantonale, là dove essa sottolinea di voler regolare decorosamente la posizione dei funzionari che rivestono cariche direttive e funzioni di grande responsabilità.

Dal messaggio 18 ottobre 1951, con il quale vi abbiamo proposto il versamento di un'indennità supplementare per l'anno 1951, si rileva che le classi dalla VII alla XIII per gli impiegati e le ultime classi dei docenti delle scuole comunali e delle maestre delle case dei bambini hanno ricevuto il carovita in misura tale da compensare totalmente l'aumento del costo della vita e, per talune categorie, l'indennità di carovita raggiunge anzi il 95,6 e il 97,3 dello stipendio, superando largamente l'aumento registrato dal 1939 in poi, mentre per le classi alte, il compenso arriva solo al 55 % con uno scoperto del 15 % circa.

In una successiva istanza i rappresentanti del personale hanno insistito per la correzione degli stipendi delle ultime classi degli organici mediante l'inclusione di una norma che fissi in Fr. 5.600.— il minimo del guadagno dei coniugati e in Fr. 5.400.— quello dei celibi, modificando le precedenti richieste come segue:

- a) indennità principale: 45 % dello stipendio;
- b) indennità fisse: Fr. 1.600.— per gli sposati
Fr. 1.400.— per i celibi;
- c) indennità complessiva non inferiore al 67 % dello stipendio meno Fr. 200.— per i celibi senza obblighi di assistenza.

In più si chiedeva l'estensione dell'aumento del 67 % a tutte le indennità speciali.

INDENNITA' DI CAROVITA AL PERSONALE ATTIVO

Riteniamo che le indennità di rincaro versate attualmente devono essere migliorate e corrette sia per l'aumentato costo della vita che ha ripreso il suo ritmo ascensionale, sia per ripartirle in modo più equo fra le diverse categorie del personale.

Nell'esaminare le diverse richieste si deve comunque tener presente anche le possibilità finanziarie del Cantone, le quali, in seguito all'aumento continuo degli interventi dello Stato, minacciano di aggravarsi in modo eccessivo e nel momento in cui non si può ancora esattamente valutare il gettito delle imposte.

Se si accettassero integralmente le richieste del personale, la spesa aumenterebbe di Fr. 2.300.000.—, non compreso il miglioramento delle indennità da assegnare ai pensionati, del quale parleremo in seguito; l'onere dello Stato per il versamento della indennità di carovita ai suoi dipendenti passerebbe da

Fr. 6.800.000.— a Fr. 9.100.000.—. Oltre a questa spesa si deve calcolare anche la quota pertoccante ai Comuni e alle Amministrazioni delle case dei bambini.

La mole dell'aggravio finanziario richiesto dalle esigenze del personale è evidentemente tale da preoccupare e da indurre a più modesto consiglio, se appena si pensa alla sistemazione del nostro bilancio. Il Consiglio di Stato ha pertanto esaminato soluzioni diverse e, dopo ripetuti contatti con il Fronte Unico, è giunto a formulare le proposte che illustriamo in seguito e che sono state accettate dai rappresentanti degli impiegati.

Sono state innanzitutto respinte le domande indicate sotto le lett. b) c) d) e), che non possono formare oggetto di discussione in sede di indennità di carovita. Di esse, se mai, potrà essere discusso in sede di ritocco d'organico o di nuovo organico. Sulle medesime in questa sede non ci pronunciamo, limitandoci a respingerle in ordine. Tale tesi venne ammessa dal Fronte Unico.

La nuova sistemazione dell'indennità di carovita è la seguente:

- a) indennità principale: 50 % dello stipendio normale;
- b) indennità fissa: Fr. 1.200.— ai coniugati, ai vedovi, ai celibi e alle nubili con obblighi di assistenza,
Fr. 900.— ai vedovi, ai celibi e alle nubili senza obblighi di assistenza.

Per gli sposati l'indennità totale non può essere inferiore al 65 % dello stipendio; tale quota del 65 % va diminuita di Fr. 300.— (differenza dell'indennità fissa) per i celibi senza obblighi.

L'indennità annua complessiva non può essere inferiore a Fr. 2.500.— per gli sposati e celibi ecc. con obblighi di assistenza e a Fr. 2.200.— per i celibi e per le nubili senza obblighi.

L'indennità per i figli fino ai 18 anni di età resta invariata in Fr. 120.—, rispettivamente Fr. 240.— annui, ai quali si aggiungono anche quelli d'età superiore ai 18 anni, riconosciuti permanentemente invalidi al lavoro, come si pratica per i pensionati.

Questa proposta ha ottenuto il consenso del Fronte Unico, ad eccezione del minimo del guadagno annuo da fissare in Fr. 5.600.— per i coniugati e in Fr. 5.400.— per i celibi, quota ridotta in seguito ad almeno Fr. 5.200.— per i coniugati.

Le percentuali di aumento per ogni categoria di personale appaiono dalle tabelle comparative che facciamo seguire. Dalle stesse si rileva che le ultime classi riceveranno come carovita un compenso del 100 % dello stipendio e che, accettando anche l'ultima rivendicazione, oltre che scombussolare la scala percentuale degli aumenti si verrebbe praticamente a sopprimere le ultime due classi, operazione che dovrebbe essere attuata nell'ambito della revisione dell'organico. L'accettazione di questa rivendicazione provocherebbe indubbiamente una reazione dei dipendenti iscritti nelle classi immediatamente superiori che si farebbero subito innanzi per chiedere di distanziare i loro stipendi da quelli stabiliti per le nuove categorie: per queste ragioni preferiamo rinviare l'esame di queste richieste al momento della revisione dell'organico.

Funzionari e impiegati coniugati

a) minimo dello stipendio d'organico:

Classe	stipendio	Indennità		totale	Carovita		diff. + %
		50 %	fissa		1952 %	1950 %	
I A	10.400			6.760	65	50	15
I B	9.500			6.175	65	50	15
II	7.700			5.005	65	50	15
III	6.900	3.450	1.200	4.650	67,39	50	17,39
IV	6.100	3.050	1.200	4.250	69,67	53,03	16,64
V	5.300	2.650	1.200	3.850	72,64	55,75	16,89
VI	4.700	2.350	1.200	3.550	75,53	58,40	17,13
VII	4.100	2.050	1.200	3.250	79,26	61,83	17,43
VIII	3.500	1.750	1.200	2.950	84,28	66,43	17,85
IX	3.000	1.500	1.200	2.700	90	71,66	18,34
X	2.800	1.400	1.200	2.600	92,85	76,78	16,07
XI	2.600	1.300	1.200	2.500	96,15	82,69	13,46
XII	2.500	1.250	1.200	2.500	100	86	14

b) massimo dello stipendio d'organico:

Classe	stipendio	Indennità		totale	Carovita		diff. + %
		50 %	fissa		1952 %	1950 %	
I A	10.400			6.760	65	50	15
I B	9.500			6.175	65	50	15
II	9.000			5.850	65	50	15
III	8.300			5.395	65	50	15
IV	7.500	3.750	1.200	4.950	66	50	16
V	6.700	3.350	1.200	4.550	67,91	51,41	16,50
VI	6.100	3.050	1.200	4.250	69,67	53,03	16,64
VII	5.500	2.750	1.200	3.950	71,81	55	16,81
VIII	4.900	2.450	1.200	3.650	74,48	57,44	17,04
IX	4.400	2.200	1.200	3.400	77,27	60	17,27
X	4.000	2.000	1.200	3.200	80	62,50	17,50
XI	3.800	1.900	1.200	3.100	81,58	63,95	17,63
XII	3.700	1.850	1.200	3.050	82,43	64,73	17,70

Docenti coniugati e nubili

a) minimo dello stipendio d'organico:

Classe	stipendio	Indennità		totale	Carovita		diff. + %
		50 %	fissa		1952 %	1950 %	
I	11.000			7.150	65	50	15
II	U. 8.100			5.265	65	50	15
	D. 7.100			4.450	62,67	47,87	15
III	7.800	3.900	1.200	5.100	65,38	50	15,38
IV	U. 6.800	3.400	1.200	4.600	67,64	51,17	16,47
	D. 5.600	2.800	900	3.700	66,07	51,07	15
V	U. 6.500	3.250	1.200	4.450	68,46	51,92	16,54
	D. 5.300	2.650	900	3.550	66,98	51,98	15

Scuole maggiori

10 mesi	U.	5.600	2.800	1.200	4.000	71,42	54,64	16,78
	D.	4.500	2.250	900	3.150	70	55	15
9 mesi	U.	5.300	2.650	1.200	3.850	72,64	55,75	16,89
	D.	4.200	2.100	900	3.000	71,42	56,42	15
8 mesi	U.	5.000	2.500	1.200	3.700	74	57	17
	D.	3.900	1.950	900	2.850	73,07	58,07	15

Scuole elementari

10 mesi	U.	4.800	2.400	1.200	3.600	75	57,91	17,09
	D.	4.000	2.000	900	2.900	72,50	57,50	15
9 mesi	U.	4.500	2.250	1.200	3.450	76,66	59,44	17,22
	D.	3.700	1.850	900	2.750	74,32	59,32	15
8 mesi	U.	4.200	2.100	1.200	3.300	78,57	61,19	17,38
	D.	3.400	1.700	900	2.600	76,47	61,47	15

Case dei bambini

10 mesi		2.800	1.400	900	2.300	82,14	67,85	14,29
9 mesi		2.600	1.300	900	2.200	84,61	73,07	11,54
8 mesi		2.400			2.200	91,66	79,16	12,50
7 mesi		2.200			2.200	100	86,36	13,64

b) massimo dello stipendio d'organico:

Classe	stipendio	Indennità 50 %	Indennità fissa	totale	Carovita		diff. + %
					1952 %	1950 %	
I		11.000		7.150	65	50	15
II	U.	9.500		6.175	65	50	15
	D.	8.500		5.225	61,47	45,58	15,89
III		9.200		5.980	65	50	15
IV	U.	8.200		5.330	65	50	15
	D.	7.000		4.400	62,85	47,85	15
V	U.	7.900	3.950	5.150	65,18	50	15,18
	D.	6.700	3.350	4.250	63,43	48,43	15

Scuole maggiori

10 mesi	U.	7.000	3.500	1.200	4.700	67,14	50,71	16,43
	D.	5.900	2.950	900	3.850	65,25	50,25	15
9 mesi	U.	6.700	3.350	1.200	4.550	67,91	51,41	16,50
	D.	5.600	2.800	900	3.700	66,07	51,07	15
8 mesi	U.	6.400	3.200	1.200	4.400	68,75	52,18	16,57
	D.	5.300	2.650	900	3.550	66,98	51,98	15

Scuole elementari

10 mesi	U.	6.200	3.100	1.200	4.300	69,35	52,74	16,61
	D.	5.400	2.700	900	3.600	66,66	51,66	15
9 mesi	U.	5.900	2.950	1.200	4.150	70,33	53,64	16,69
	D.	5.100	2.550	900	3.450	67,65	52,65	15
8 mesi	U.	5.600	2.800	1.200	4.000	71,42	54,64	16,78
	D.	4.800	2.400	900	3.300	68,75	53,75	15

Case dei bambini

10 mesi		3.600	1.800	900	2.700	75	60	15
9 mesi		3.400	1.700	900	2.600	76,47	61,47	15
8 mesi		3.200	1.600	900	2.500	78,12	63,12	15
7 mesi		3.000	1.500	900	2.400	80	65	15

Magistrati coniugati

	stipendio	Indennità		totale	Carovita		diff. +
		50 %	fissa		1952 %	1950 %	
Pres. Trib. app.	15.000			9.750	65	50	15
Giudici	14.000			9.100	65	50	15
Pretori Città	12.000			7.800	65	50	15
Pretori Valli	10.000			6.500	65	50	15
Procurat. pubbl.	13.000			8.450	65	50	15
Istrutt. giud.	12.000			7.800	65	50	15
Magistr. minor.	10.500			6.825	65	50	15

Gendarmi coniugati

a) minimo dello stipendio d'organico:

	stipendio	Indennità		totale	Carovita		diff. +
		50 %	fissa		1952 %	1950 %	
Comandante	8.500			5.525	65	50	15
Aiutante	7.700			5.005	65	50	15
Delegati	7.100	3.550	1.200	4.750	66,90	50	16,90
Sergenti	5.250	2.625	1.200	3.825	72,85	55,95	16,90
Caporali	4.750	2.375	1.200	3.575	75,26	58,15	17,11
Appuntati	4.450	2.225	1.200	3.425	76,96	59,72	17,24
Gendarmi	4.300	2.150	1.200	3.350	77,90	60,58	17,32

b) massimo dello stipendio d'organico:

	stipendio	Indennità		totale	Carovita		diff. +
		50 %	fissa		1952 %	1950 %	
Comandante	9.900			6.435	65	50	15
Aiutante	9.100			5.915	65	50	15
Delegati	8.500			5.525	65	50	15
Sergenti	6.650	3.325	1.200	4.525	68,04	51,54	16,50
Caporali	6.150	3.075	1.200	4.275	69,50	52,88	16,62
Appuntati	5.850	2.925	1.200	4.125	70,51	53,80	16,71
Gendarmi	5.700	2.850	1.200	4.050	71,05	54,29	16,76

Dalla comparazione fra le indennità corrisposte attualmente con quelle proposte con il presente messaggio risultano in modo chiaro la quota di carovita sullo stipendio e l'aumento percentuale sul guadagno che il personale beneficerà a contare dal 1. gennaio 1952.

Tutti ricevono un aumento che va dal 15 % al 18,34 %; le classi medie, finora sacrificate, sono quelle che hanno un maggior beneficio.

Il nuovo ordinamento proposto cagionerà allo Stato una spesa annua di Fr. 985.000.—, oltre quella di Fr. 500.000.— sostenuta nel 1951 e porta l'onere globale a Fr. 7.800.000.— l'anno.

L'onere è grave se si considera quanto lo Stato deve già sostenere per le Casse pensioni e le altre opere sociali a favore del personale: riteniamo tuttavia doveroso che si abbiano ad adeguare i guadagni in modo più equo e più corrispondente al costo della vita, così come hanno fatto la Confederazione e altri Cantoni.

INDENNITA' DI CAROVITA AI PENSIONATI

Anche per i pensionati è chiesta la revisione del decreto legislativo 24 febbraio 1949 nel senso che si conceda un'indennità principale in percento sulla pensione percepita più un'indennità fissa, con un minimo di Fr. 900.— annui, e si abbandoni l'attuale sistema non più corrispondente ai bisogni reali dei pensionati.

Con la prima domanda si chiede, per i pensionati prima del 1948:

- a) un supplemento del 40 % della pensione percepita dagli invalidi (ex-membri attivi) e dalle vedove;
- b) un importo fisso di Fr. 600.— per gli invalidi e Fr. 400.— per le vedove;
- c) un'indennità familiare di Fr. 200.— per gli invalidi sposati, vedovi e divorziati con economia domestica propria e per le vedove con figli minorenni ai quali provvedono;
- d) un'indennità di Fr. 150.— per ogni figlio minorenne che non è al beneficio di una pensione per orfani;
- e) un'indennità di Fr. 300.— per ogni orfano o persona a carico del beneficiario di una pensione.

Per coloro che furono messi al beneficio della pensione dopo il 31 dicembre 1947, ossia sotto il nuovo regime, il quale permette l'assegnazione della pensione sullo stipendio aumentato del 40 % e diminuito di Fr. 1.500.— e dà diritto di ricevere la rendita dell'A.V.S., la richiesta comportava:

L'assegnazione delle medesime indennità come per i pensionati prima del 1948 con la condizione che le stesse dovevano essere ridotte in maniera che, fra pensione e carovita, i beneficiari di pensioni non dovevano ricevere di più di quanto percepiscono coloro che furono pensionati prima.

L'accettazione di tali richieste avrebbe comportato una maggior spesa di Fr. 690.000.— con un aumento del 120 % su quanto versato finora, la quale spesa, aggiunta a quanto sopporta ora lo Stato per soccorrere i suoi pensionati, avrebbe portato l'onere complessivo a Fr. 1.260.000.— all'anno.

Ognuno può vedere che una simile spesa non è sopportabile per lo Stato nel momento attuale.

Che il sistema attualmente applicato non risolva il problema in modo equo è stato riconosciuto anche da questo Consiglio, il quale ha autorizzato il Dipartimento delle finanze ad aprire trattative con gli interessati per trovare un nuovo sistema, basato su quello in uso presso la Confederazione, che assegni le indennità in senso più proporzionato e giusto.

Notiamo che la Confederazione versava fino al 1950 delle indennità di rincaro nella seguente misura:

1. Per i pensionati sotto il vecchio regime:
 - a) supplemento del 20 %;
 - b) fisso: Fr. 700.— annui per gli invalidi sposati,
Fr. 440.— annui per gli invalidi celibi, nubili e vedove;
minimo: Fr. 1.150.— per gli invalidi sposati,
Fr. 720.— per gli invalidi celibi, nubili e per le vedove;
 - c) indennità di Fr. 300.— per gli orfani.
2. Per i pensionati sotto il nuovo regime:
supplemento del 10 % per tutti.

A queste indennità sono stati aggiunti dei supplementi nel 1951 e nel 1952: attualmente il supplemento è del 4,4 % della pensione, con dei minimi e dei massimi, per gli invalidi, per le vedove e per i figli.

Nel corso delle discussioni aperte dal Dipartimento delle finanze con il Fronte Unico e i rappresentanti dei beneficiari di pensioni, si è potuto trovare un'intesa su questa proposta:

1. Per i pensionati prima del 1948:

- a) indennità principale: 20 % della pensione;
- b) indennità fissa: Fr. 600.— ai coniugati,
Fr. 400.— ai vedovi, alle vedove, ai celibi e alle nubili;
- c) indennità: Fr. 150.— ai figli inferiori ai 18 anni;
- d) indennità: Fr. 200.— agli orfani di padre e di madre;
- e) indennità: Fr. 300.— ai figli d'età superiore ai 18 anni riconosciuti invalidi e ai parenti beneficianti di pensione;
- minimo annuo: Fr. 1.000.— per i coniugati;
Fr. 800.— per i vedovi, le vedove, i celibi e le nubili.

2. Per i pensionati dopo il 1947:

- a) indennità principale: 10 % della pensione (esclusa la pensione supplementare);
- b) indennità per i figli, gli orfani, i figli invalidi e i parenti, la stessa come al N. 1.

Tutti i pensionati devono ricevere almeno un'indennità di Fr. 50.— superiore a quella percepita nel 1951.

Il nuovo ordinamento aumenta la spesa a carico dello Stato di un importo di Fr. 180.000.— all'anno, oltre la somma di Fr. 580.000.— versata nel 1951.

La spesa annua totale ascende a Fr. 760.000.— per i soli pensionati, la quale, aggiunta all'onere di Fr. 7.800.000.— previsto per il personale attivo, raggiunge il rilevante importo di Fr. 8.560.000.— annui, con un aumento su quanto speso nel 1951 di Fr. 1.150.000.—.

Per permettere ai beneficiari di piccole pensioni e in modo particolare alle vedove di ricevere un piccolo aumento dell'indennità di rincaro su quanto percepito nel 1951, abbiamo dovuto introdurre nel disegno di decreto il correttivo del minimo di Fr. 1.000.— per i coniugati e di Fr. 800.— per le vedove, con l'aggiunta che tutti i pensionati devono beneficiare di un aumento di almeno Fr. 50.— annui.

Dato che il supplemento votato nel 1951 ha cessato di aver valore a fine anno, il nuovo ordinamento per l'assegnazione del carovita dovrà aver effetto a contare dal 1. gennaio 1952.

Ciò premesso, vi proponiamo di voler dare la vostra approvazione al disegno di decreto legislativo che vi accompagniamo, il quale deve servire anche come giustificazione di credito suppletorio al preventivo 1952, già approvato.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:
Canevascini

Il Cons. Segr. di Stato:
Lepori

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione di indennità di rincaro al personale dello Stato, ai docenti elementari, alle maestre delle case dei bambini e ai pensionati statali

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 2 maggio 1952 n. 363 del Consiglio di Stato,

decreta:

1. INDENNITA' DI RINCARO AL PERSONALE DELLO STATO, AI DOCENTI ELEMENTARI E ALLE MAESTRE DELLE CASE DEI BAMBINI

Art. 1. — ¹ Ai dipendenti dello Stato, ai docenti delle scuole elementari e alle maestre delle case dei bambini che ricevono uno stipendio mensile è accordata l'indennità di rincaro di cui al presente decreto.

² Le somme date per prestazioni limitate ad alcune ore al giorno o ad alcuni giorni alla settimana non sono considerate stipendi mensili anche se versate mensilmente.

Art. 2. — L'indennità di rincaro si compone di:

- a) un'indennità principale del 50 % dello stipendio normale;
- b) un'indennità supplementare fissa annua di:

Fr. 1.200.— per i coniugati, per i vedovi, celibi e nubili con obblighi di assistenza;

Fr. 900.— per i vedovi, i celibi e le nubili senza obblighi di assistenza.

Art. 3. — ¹ Appartengono alla prima categoria gli ammogliati (con o senza figli), i vedovi e le vedove con figli d'età inferiore ai 18 anni o con figli d'età superiore ai 18 anni riconosciuti invalidi permanentemente, i divorziati che forniscono gli alimenti alla ex-moglie o ai figli, le divorziate con oneri di figli d'età inferiore ai 18 anni, i celibi e le nubili ai quali incombono oneri legali ed effettivi di assistenza per almeno due terzi; alla seconda i vedovi, i divorziati, i celibi e le nubili, senza oneri di assistenza.

² Le donne sposate possono essere iscritte eccezionalmente, a giudizio del Consiglio di Stato, nella prima categoria quando il marito sia invalido, assente o disoccupato.

Art. 4. — ¹ L'indennità annua complessiva di rincaro (indennità principale più quella fissa) non può essere inferiore al 65 % dello stipendio per gli ammogliati, per i vedovi e per i celibi e le nubili con obblighi di assistenza.

² Le donne sposate, i celibi e le nubili senza obblighi di assistenza ricevono Fr. 300.— annui in meno (differenza dell'indennità supplementare fissa).

Art. 5. — L'indennità annua complessiva non può essere inferiore ai franchi 2.500.— per i coniugati e ai Fr. 2.200.— per i celibi e le nubili.

Art. 6. — ¹ Il supplemento per i figli è di Fr. 120.— all'anno per ciascun figlio d'età inferiore ai 18 anni e per i figli d'età superiore ai 18 anni riconosciuti permanentemente invalidi, ritenuto che nell'organico delle rispettive categorie di funzionari sia prevista un'indennità normale di Fr. 120.—; in caso

contrario, il supplemento è integrativo fino ad un massimo di Fr. 240.— per ogni figlio.

² Il supplemento per i figli è corrisposto solo agli iscritti nella prima categoria.

Art. 7. — ¹ L'indennità di rincarò al personale dello Stato, esclusi i docenti, è calcolato in base allo stipendio annuo previsto dai rispettivi organici in vigore.

² Per la determinazione dell'indennità dovuta ai docenti fa stato lo stipendio dell'anno scolastico in corso, previsto dall'organico.

³ Per il personale non provvisto di nomina, ma pagato mensilmente, fa stato lo stipendio mensile moltiplicato per dodici.

Art. 8. — Le indennità sono versate proporzionalmente allo stipendio e alla durata della prestazione di impiego; esse sono pagate ogni mese con lo stipendio.

Art. 9. — ¹ Le indennità assegnate ai docenti delle scuole elementari e alle maestre delle case dei bambini sono ripartite come segue:

50 % a carico del Cantone;

50 % a carico del Comune o dei Comuni dove il docente insegna o ha insegnato, rispettivamente dell'Amministrazione da cui la casa dei bambini dipende.

² Il Cantone assume a suo carico l'indennità fino al 75 % per i Comuni e le Amministrazioni delle case dei bambini dei Comuni che sono al beneficio del sussidio straordinario per l'insegnamento elementare.

³ L'indennità dovuta dal Cantone è versata direttamente ai docenti.

2. INDENNITA' DI RINCARO AI PENSIONATI STATALI

Art. 10. — Chiunque ha diritto a prestazioni delle Casse pensioni dello Stato (impiegati, gendarmi e docenti) riceve in quanto risiede effettivamente in Svizzera un'indennità di rincarò nella misura fissata dalle disposizioni che seguono.

Art. 11. — ¹ Per i pensionati messi al beneficio della pensione antecedentemente al 1. gennaio 1948 l'indennità di rincarò si compone di:

a) un'indennità principale del 20 % della pensione;

b) un supplemento fisso di Fr. 600.— per i coniugati e Fr. 400.— per le sposate, per i vedovi e le vedove, per i celibi e le nubili.

² L'indennità totale deve essere di almeno Fr. 1.000.— annui per i coniugati e Fr. 800.— per gli altri pensionati.

Art. 12. — pensionati messi al beneficio della pensione dopo il 31 dicembre 1947 ricevono l'indennità del 10 % della pensione percepita, escluso il supplemento previsto dall'art. 20 della legge 20 ottobre 1950 sulla C.P. impiegati e gendarmi e dall'art. 61 della legge 17 ottobre 1950 sulla C.P. docenti.

Art. 13. — I pensionati devono ricevere un'indennità di almeno Fr. 50.— superiore a quella percepita nel 1951.

Art. 14. — Sono inoltre versate le seguenti indennità supplementari:

Fr. 150.— per ogni figlio d'età inferiore ai 18 anni;

Fr. 200.— per ogni orfano di padre e di madre;

Fr. 300.— per i figli riconosciuti permanentemente invalidi e ai parenti di pensionati beneficianti di pensione.

Art. 15. — Le persone pensionate nel corso dell'anno ricevono il carovita proporzionato ai mesi di pensionamento.

Art. 16. — L'indennità di rincaro è pagata ogni mese: lo Stato rimborsa alla Cassa Pensione le indennità anticipate dalla stessa.

3. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 17. — Al Consiglio di Stato sono aperti i seguenti crediti suppletivi sull'esercizio 1952:

Fr. 1.485.000.— da inscrivere ai Dipartimenti interessati per il pagamento delle indennità di carovita al personale attivo;

Fr. 260.000.— da inscrivere al Dipartimento delle finanze per il pagamento delle indennità di carovita ai pensionati.

Art. 18. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e ha effetto a contare dal 1. gennaio 1952.

